



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI TOSCANA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FLORIO | ALFONSO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ANDRONIO | ALESSANDRO MARIA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | NISI | ITALO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 89/2018 depositato il 13/01/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 545/2017 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE contro: TRIBUNALE DI FIRENZE VIALE GUIDONI 61 50100 FIRENZE

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

INVITO AL PAGAMENTO CONTR.UNIF.TRIB

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 89/2018

UDIENZA DEL

25/03/2019 ore 09:30

N°

918/19

PRONUNCIATA IL:

25/3/19

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

27/5/19

Il Segretario

Il Collaboratore Tributario (Michele Genovese)



PREMESSO IN FATTO

Con ricorso alla CTP di Firenze la contribuente in epigrafe ha impugnato l'atto, pure in epigrafe indicato, con il quale è stata invitata al pagamento di contributo unificato. Avendo la CTP respinto il ricorso con condanna della parte privata alle spese, ha proposto appello quest'ultima, con un atto di 202 pagine, concludendo come segue:

«Si chiede pertanto la revoca della sentenza impugnata riportandoci agli atti.

Si insiste in tutti gli accertamenti e istanze richieste e anche per l'effetto si dichiara la revoca/nullità (cfr art. 4 c. II L. 2248/1865 all. e), anche per "risoluzione", poiché gli atti in materia tributaria configurano atti "con prestazioni corrispettive" (sez. I-III capo XIV Titolo II-art. 1453-1324 Libro IV c.c.), di ogni atto tributario anche normativo pregresso, al supposto atto/i di cui al doc. 1 e ss. - "invito al pagamento", nullo/i anche per nullità della sua notifica e anche per consequenzialità della decadenza, prescrizione ed estinzione del diritto.

La revoca/nullità per la risoluzione degli atti tributari anche normativi, per l'inadempimento e per l'"eccessiva onerosità" delle prestazioni per le "spese pubbliche" del "sistema tributario" stante il continuo proliferare e aumentare ove pertanto "la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili" (art. 1467-1324; 53 Cost.; 115 c.p.c.); casi in cui l'atto "è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge" (art. 1418 c. III-1324 c.c.).

Con dichiarazioni anche della Corte Costituzionale di revoca per tutti gli atti di sua competenza per gli effetti erga omnes di tutti gli atti rilevati nelle varie illegittimità compresa la "legge fondamentale" (pen. c. Cost.) nella denegata ipotesi non la riteniate già da tempo abrogata.

Dichiarazione oltre che della legittimazione dell'"eccezione d'inadempimento" (art. 1460-1324 c.c.) che nulla si deve anche per il contributo unico, e ogni spesa di giustizia e registro nel presente "processo" in ogni suo procedimento e relative sanzioni.

Si dichiara altresì condannare controparte al pagamento di somme per danni e spese nella somma ritenuta di giustizia anche maggiore e comunque non inferiore ad euro 5000 oltre oneri ed anche ex art. 96 c.p.c. (art. 69-15 D.lgvo 546/92; 28 Cost.; 91 c.p.c.; 2059-2225 c.c.; Titolo V Libro II c.p.) e seguendo non le tariffe, di cui si è rilevata la illiceità e quindi chiesta anche la disapplicazione delle norme secondarie nonché la dichiarazione di nullità anche per illegittimità "costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge" (art. 134 Cost.) degli atti presupposti, ma ex art. 2225 c.c.».

La parte contribuente ha fatto pervenire istanza di rinvio della trattazione del procedimento, deducendo, quale legittimo impedimento, una udienza fissata per la data odierna alle 13.15 di fronte al Tribunale di Firenze.

Non si è costituita la parte pubblica neanche davanti a questa CTR.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere rigettata l'istanza di rinvio della trattazione del procedimento presentata dalla contribuente. Essa si basa, infatti, sulla concomitanza, quale legittimo impedimento dedotto, di una udienza fissata alle 13.15 di fronte al Tribunale di Firenze. Si tratta di una concomitanza evidentemente insussistente, rilevato che i due uffici giudiziari si trovano nella stessa città, a breve distanza l'uno dall'altro, e che l'udienza davanti a questa Commissione era fissata alle ore 9,30 (e si è effettivamente tenuta alle ore 10); cosicché la parte avrebbe avuto più di tre ore di tempo per spostarsi e presenziare all'udienza davanti al Tribunale.

L'appello è inammissibile.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la sommarietà della esposizione prevista a pena di inammissibilità dalla normativa processuale implica un lavoro di sintesi e di selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda *sub iudice* in un'ottica di economia processuale che evidenzii i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi (Cass., Sez. trib. 15180/2010), e, se si ammettesse che il Giudice debba procedere alla lettura integrale dell'atto di impugnazione per estrapolare la conoscenza del fatto sostanziale e processuale, si delegherebbe al Giudice stesso un'attività che, inerendo al contenuto dell'impugnazione quale atto di parte, è invece di competenza di quest'ultima (Cass., Sez. 3, 1905/2012), indebitamente imponendo al Giudice dell'impugnazione, dopo averlo costretto a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informato), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di gravame (Cass. SS.UU. 5698/2012; in piena conformità con tale indirizzo dettato dalle SS.UU vedi Cass. 17168/2012; Cass. ord. 10244/2013; Cass. ord. 17002/2013; Cass. ord. 26277/2013; Cass. 23731/2017).

L'appena citata sentenza 5698/2012 delle SS.UU. ha pure sottolineato che il rilievo - che la sintesi va assumendo nell'ordinamento processuale - è del resto attestato anche dall'art. 3, n. 2), del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 104/2010, il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica. Sul punto, deve ricordare questo Collegio che l'immanenza nel sistema processuale ormai acquisita dal detto principio di necessità di sintesi è testimoniata anche dall'avvenuta adozione, da parte del Primo Presidente della Suprema Corte, di una direttiva volta ad assicurare la sinteticità dell'esposizione negli atti difensivi.

Il richiamato orientamento giurisprudenziale, pur se elaborato nelle sopra citate pronunce in relazione al ricorso per cassazione, appare riferibile, secondo quanto anche desumibile dal punto 7.5 della sentenza delle SS.UU. penali 27 ottobre 2016, n. 8825/2017, anche all'appello, identica risultando sul punto la formulazione delle norme che sanciscono l'inammissibilità dei gravami (artt. 342 e 434 c.p.c. per l'appello e 366 c.p.c. per il ricorso per cassazione) ed identica essendo l'esigenza di interpretazione adeguata al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., che impone il corretto utilizzo delle limitate risorse giudiziarie (cfr. punto 7.3 dell'appena ricordata pronuncia), che verrebbe seriamente pregiudicato dalla mancata osservanza dell'onere di sinteticità. E la sentenza fissa principi che, per il loro carattere di generalità, appaiono applicabili anche al processo civile e quindi, ex art. 1 d.lgs. 546/1992, anche a quello tributario, il cui regime speciale, fissato dal successivo art. 53, si pone in coerenza con i principi stessi, laddove stabilisce il requisito della specificità dei motivi dell'impugnazione.

Prendendo in considerazione l'atto d'appello *de quo* alla luce dei sopra esposti principi, se ne deve ritenere l'inammissibilità, essendo riportate per la massima parte nell'atto medesimo - che consiste di ben 202 pagine ed è privo di una struttura logica intelligibile - citazioni normative e di giurisprudenza, nonché deduzioni la cui pertinenza rispetto all'oggetto dell'appello non risulta chiaramente individuabile; il che implica, alla stregua dei principi di sinteticità sopra richiamati, l'inammissibilità integrale dell'appello, nel merito del quale questo Collegio non può pertanto pronunciarsi.

In mancanza di costituzione della parte pubblica, non è necessario adottare alcuna statuizione sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile l'appello; nulla per le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Firenze il 25 marzo 2019

Il Giudice Relatore ed Estensore

Dott. Alessandro M. Andronio



Il Presidente

Dott. Alfonso Florio

